LE PRINCIPALI NEWS DI NOVEMBRE

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la circolare n. 8 del 6 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato in modo sistematico la disciplina vigente del CPB e fornito agli uffici istruzioni operative uniformi, sostituendo i precedenti documenti di prassi sul tema. Per chi ha aderito al biennio 2024-2025 e ha già rinnovato per il 2026-2027, si apre la possibilità di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023, versando l'imposta sostitutiva tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in massimo dieci rate mensili. A chi ha rinnovato spettano, inoltre, soglie più elevate di esonero dal visto di conformità, l'anticipazione di due anni dei termini di accertamento e, solo per il 2026-2027, la rateizzazione senza interessi di saldo e acconto.

(Agenzia delle Entrate, circolare 8/2026)

5 PER MILLE

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato i modelli di rendiconto del contributo del cinque per mille (Mod. A e Mod. B) e le relative linee guida, che sostituiscono quelle approvate con i D.D. n. 488/2021 e n. 396/2022. Le nuove regole si applicano ai contributi del 2020 e, dal 2021, a quelli inferiori a euro 20.000; per gli importi pari o superiori a tale soglia vale invece la rendicontazione tramite piattaforma su servizi.lavoro.gov.it.

(Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale 257/2026)

FATTURAZIONE TARDIVA

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare con F24 la sanzione unica prevista quando si applica il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. La novità dà attuazione alla nuova formulazione degli articoli 12, comma 8 e 13, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 472/1997. In base a queste norme, la sanzione unica si determina separatamente per ciascun tributo, periodo d'imposta e istituto deflativo, e la percentuale di riduzione si calcola con riferimento alla prima violazione, anche tramite le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 38/2026)

ALIQUOTA IVA SISTEMA DI ACCUMULO

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che vuole installare un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico già esistente e funzionante. A questa operazione si applica l'IVA ordinaria al 22% e non l'aliquota agevolata del 10%. La ragione è che la batteria ha una funzione diversa dalla produzione di energia elettrica e viene montata

su un impianto che è già in esercizio. In altre parole, l'accumulo non viene considerato parte integrante dell'impianto, ma un bene a sé stante.

(Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 181/2026)

TASSO INTERESSE DI MORA

È stato pubblicato per il secondo semestre 2026 il tasso di riferimento pari al 2,40% da aggiungere alla maggiorazione di 8 punti percentuali che allinea il saggio di interesse di mora al 10,40%. Unica eccezione i contratti relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari per i quali si applica un'ulteriore maggiorazione di 4 punti percentuali. Le imprese possono, in ogni caso, concordare un tasso diverso inferiore a quello normativamente previsto. Negli ultimi due anni, il tasso di interesse di mora ordinario è stato pari all'11,15% nel primo semestre 2025, al 10,15% nel secondo semestre 2025, al 10,15% nel primo semestre 2026 e al 10,40% nel secondo semestre 2026.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 16/7/2026)